

**DELIBERAZIONE 30 APRILE 2025**

**192/2025/R/GAS**

**RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE, RELATIVI  
AI SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E AI CONCENTRATORI, PER L'ANNO 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1337<sup>a</sup> riunione del 30 aprile 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l'allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", in vigore dall'1 gennaio 2020, approvata con la deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 321/2023/R/GAS;
- la determinazione del Direttore dell’allora Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 8 novembre 2021, n. 6 (di seguito: determinazione 6/2021);
- le istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori (di seguito: istanze TEL e CON) per l’anno 2021, presentate dalle imprese mediante l’apposita raccolta dati telematica dedicata, con accesso all’area riservata agli operatori del sito internet dell’Autorità;
- le comunicazioni di risultanze istruttorie individuali inviate alle imprese in relazione alle istanze TEL e CON per l’anno 2021;
- la comunicazione della società UNISERVIZI S.p.A., prot. Autorità 1556/A del 5 marzo 2025 (di seguito: comunicazione 5 marzo 2025) e la risposta degli uffici dell’Autorità, prot. Autorità 17366/P del 12 marzo 2025 (di seguito: comunicazione 12 marzo 2025).

**CONSIDERATO CHE:**

- sulla base di quanto stabilito dal comma 31.1 della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di misura gas comprende, tra le altre:
  - la componente  $t(rac)_t^{ope}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
  - la componente  $TEL_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
  - la componente  $CON_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- il comma 31.2 della RTDG prevede che i costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori siano riconosciuti a consuntivo e siano soggetti all’applicazione di un tetto unitario, espresso in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*, il cui valore, per l’anno 2021, è posto pari a 3,74 euro/pdr<sub>smart</sub>;
- il tetto unitario sopra richiamato rappresenta i costi che l’Autorità ritiene efficienti per l’attività di raccolta del dato attraverso i sistemi intelligenti ed è stato calcolato sulla base di queste ipotesi:
  - i costi di capitale sono i costi capitalizzati relativi alle immobilizzazioni centralizzate dei sistemi di telelettura/telegestione e concentratori stratificate negli anni (quote di ammortamento e remunerazione del capitale) e che rendono possibile la telelettura/telegestione;
  - i costi operativi sono i costi non capitalizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (la componente parametrica  $t(rac)_t^{ope}$  include parte di tali costi);

- il comma 31.3 della RTDG prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (di seguito costi operativi TEL e CON) su base individuale, le imprese possano presentare specifiche istanze all’Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, con propria determinazione;
- come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità, in analogia con l’approccio già adottato negli anni precedenti, ha previsto di fondare il meccanismo di riconoscimento integrativo di cui al punto precedente sui seguenti principi:
  - evitare la duplicazione nei riconoscimenti dei costi;
  - rispettare i principi della separazione contabile come definiti nel TIUC; a tal proposito è stato chiarito che è possibile richiedere il riconoscimento di costi operativi TEL e CON imputati all’attività di misura di gas naturale, nei comparti relativi alla gestione dei dati di misura nei punti di riconsegna, consegna e interconnessione fra reti (comma 6.14 lettere e, f, g del TIUC);
  - essere indipendenti dall’approccio adottato (*make, buy* o ibrido).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la determinazione 6/2021:
  - sono stati riassunti i principi già applicati ai fini del riconoscimento dei costi operativi TEL e CON per gli anni precedenti, individuando il perimetro dei costi ammissibili e non ammissibili ai fini del suddetto riconoscimento;
  - sono stati resi noti gli elementi utili al calcolo dell’importo spettante a ciascuna impresa in caso di ammissibilità dei costi operativi TEL e CON dichiarati nelle rispettive istanze per il periodo 2020-2022;
  - sono state definite le modalità per la presentazione delle istanze TEL e CON, relative agli anni 2020, 2021, 2022;
- nella parte di motivazione della suddetta determinazione 6/2021 è stato chiarito che, al fine di evitare duplicazioni nei riconoscimenti dei costi:
  - con riferimento ai costi relativi al traffico dati per l’acquisizione a livello centralizzato dei dati di misura:
    - tali costi non sono ritenuti ammissibili in quanto già oggetto di copertura tariffaria tramite la componente  $t(rac)_t^{ope}$ , di cui al comma 31.1 della RTDG;
    - i costi non capitalizzati sostenuti dall’impresa relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori si possono suddividere fra costi che non includono il traffico dati (soluzioni “*make* e *buy* non integrate”) e costi che invece lo includono perché non disponibile separatamente (soluzioni “*buy* integrate”);
    - per le soluzioni “*buy* integrate”, è necessario pertanto decurtare una quota riconducibile al costo relativo al traffico dati coperta mediante la citata componente  $t(rac)_t^{ope}$ ;

- la decurtazione unitaria annuale del costo riconducibile al traffico dati di cui al precedente alinea si applica al numero di punti di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura (messo in servizio) conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e incluso in contratti di servizio integrati relativi ai sistemi di telelettura o telegestione nell'anno di competenza della richiesta, fino all'eventuale azzeramento del costo ammissibile al riconoscimento;
- il costo unitario del traffico dati è pari a 1,02 euro per punto di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- per l'anno 2021, la quota parte dei costi operativi TEL e CON, già riconosciuta implicitamente mediante la componente tariffaria  $t(rac)_t^{ope}$  risulta pari a 0,53 euro per punto di riconsegna.

**CONSIDERATO CHE:**

- come indicato anche nella parte di motivazioni della determinazione 6/2021, la corretta compilazione dei CAS è un presupposto necessario per l'accesso ai riconoscimenti dei costi operativi TEL e CON;
- la società UNISERVIZI S.p.A. (id. ARERA 553), durante la fase di raccolta delle istanze per il riconoscimento dei costi operativi TEL e CON relativi all'anno 2021, ha evidenziato che una quota dei costi operativi oggetto di richiesta, seppur riferibili ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, risulta essere stata attribuita erroneamente all'attività di distribuzione gas in luogo dell'attività di misura gas;
- con la comunicazione 5 marzo 2025, la medesima società ha richiesto lo sblocco dell'invio definitivo dei CAS, al fine di correggere tale errore di attribuzione nei CAS, concesso dagli uffici e comunicato all'impresa con comunicazione 12 marzo 2025.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento alle imprese che hanno presentato istanza TEL e CON per l'anno 2021, sulla base dell'istruttoria condotta, possano essere determinati gli importi dei costi operativi sostenuti relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento per l'anno 2021, nei limiti del tetto previsto dal richiamato comma 31.2 della RTDG, in coerenza con i criteri e le modalità applicative individuate nella determinazione 6/2021;
- sia necessario garantire, ove possibile, tempi certi di chiusura dell'*iter* procedurale, ai fini di un'efficiente gestione amministrativa per le imprese che, durante la raccolta, hanno evidenziato problematiche di attribuzione dei costi

- operativi nei CAS e hanno avviato richieste di rettifica dei medesimi CAS tramite la procedura appositamente prevista;
- in coerenza con quanto disposto in relazione ai riconoscimenti TEL e CON per gli anni precedenti, ai fini del calcolo del costo sostenuto complessivamente nell'anno  $t$  per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, si applichi il tetto previsto per il medesimo anno  $t$  dal comma 31.2 della RTDG, considerando a tale fine:
    - con riferimento ai costi operativi:
      - per le imprese che abbiano presentato istanza TEL e CON, i costi operativi sostenuti nell'anno  $t$  relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili a riconoscimento tariffario;
      - per le imprese che non abbiano presentato istanza TEL e CON per l'anno 2021, un costo operativo determinato convenzionalmente applicando la quota parte dei costi operativi TEL e CON, già riconosciuta implicitamente mediante la componente tariffaria  $t(rac)_t^{ope}$ , pari a 0,53 euro per punto di riconsegna, per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa;
    - con riferimento ai costi di capitale:
      - per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale rilevanti ai fini delle tariffe di riferimento dell'anno  $t$ ;
      - per le imprese che redigono bilanci non coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale rilevanti ai fini delle tariffe di riferimento dell'anno  $t+1$ ;
  - sia opportuno impartire disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) affinché proceda, in coerenza con i criteri e le modalità applicative già indicate ai fini dei riconoscimenti TEL e CON per gli anni precedenti:
    - alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui al comma 39.1 della RTDG, applicando il tetto di cui al punto precedente e all'eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all'articolo 46 della medesima RTDG;
    - alla regolazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto dai meccanismi di perequazione per gli anni oggetto della raccolta;
  - che gli importi a conguaglio di cui al precedente punto trovino compensazione tramite il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 74 della RTDG

## **DELIBERA**

1. di approvare gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, nei limiti del tetto previsto dal comma

- 31.2 della RTDG, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento e di cui forma parte integrante;
2. con riferimento alla società UNISERVIZI S.p.A. (id ARERA 553) di definire con successivo provvedimento il costo operativo sostenuto ammissibile per l'anno 2021 e di fissare il termine perentorio del 15 maggio 2025 per il completamento del nuovo invio definitivo dei CAS rettificati e corretti, pena la definitiva decadenza dell'istanza TEL e CON per l'anno 2021;
  3. di stabilire che ai fini dell'applicazione del tetto previsto dal comma 31.2 della RTDG, alle imprese che non hanno presentato istanza TEL e CON per l'anno 2021, si attribuisca convenzionalmente, come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e i concentratori, il valore parametrico pari a 0,53 euro/pdr, per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa;
  4. di disporre che la CSEA proceda:
    - a) alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui al comma 39.1 della RTDG, applicando il tetto di cui al comma 31.2 della RTDG, nonché all'eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all'articolo 46 della RTDG;
    - b) alla regolazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto per gli anni oggetto della raccolta;
  5. di trasmettere il presente provvedimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 aprile 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*